



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ordinanza n° 4034/2021

Del 30 dicembre 2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. -

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 luglio 2021;

VISTO la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021, con il quale è stato, tra l'altro, prorogato lo stato di emergenza fino al 31. 03.2022;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica, tramite l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie ed igiene pubblica;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 dello stesso;

VALUTATO che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto di cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'andamento della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia connesso al diffondersi anche nel nostro territorio delle varianti del virus, in particolare la Sars-Cov-2 (Delta e Omicron), richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RILEVATO, inoltre, che negli ultimi dieci giorni sono state emesse dallo scrivente, su proposta del Dipartimento UOC di Igiene e Sanità Pubblica di Aciri, n. 250 ordinanze di quarantena con sorveglianza attiva da contatto con soggetto risultato positivo al COVID19, n.36 quarantene per soggetti risultati positivi a test molecolare COVID19 e

n.112 quarantene per soggetti risultati positivi al test antigenico COVID-19; con una percentuale dell'indice di positività al 13,23% sui test antigenici negli ultimi cinque giorni;

CONSIDERATO l'analisi territoriale della curva epidemiologica nel territorio, in vero, può suggerire l'adozione di misure eccedenti rispetto ai parametri convenzionali di ciascuna Regione là dove lo richiedano ragioni contingibili ed urgenti;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni più rischiose di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Acri;

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere i nuovi focolai;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventive e precauzionale.

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, riservandosi un altro eventuale successivo provvedimento;

VISTO l'art. 50 e l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.

VISTO il vigente statuto comunale;

PRESO ATTO dell'evoluzione epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale che vede una crescita dei casi di contagio;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, volto a garantire e tutelare la salute pubblica della popolazione presente sul territorio del Comune di Acri di adottare, in via precauzionale, alcune restrizioni volte a contrastare il possibile diffondersi del Sars-Cov-2 (Delta e Omicron) COVID-19 (Coronavirus) tra la popolazione;

RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) è **VIETATA** la somministrazione di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale dalle ore 20,00 del giorno 31 dicembre 2021 fino alle ore 6 del mattino successivo, fatta eccezione per il servizio al tavolo da svolgere esclusivamente all'interno dei locali;

2) **RESTANO FERMI** il rispetto delle regole di capienza e distanziamento stabilite dai protocolli e dalle linee guida vigenti e l'obbligo, stabilito dal DPCM 2 marzo 2021, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;

3) è **VIETATO**, dalle ore 20,00 del giorno 31 dicembre 2021 fino alle ore 6 del mattino successivo, il consumo di bevande alcoliche in ogni area pubblica del territorio comunale;

4) è fatto **DIVIETO** di sostare in piedi per consumare nei pressi di attività commerciali

(bar e ristoranti) e ricreative, eccezion fatta per gli avventori in fila che siano in attesa di ingresso nel locale, adeguatamente distanziati e con l'utilizzo dei mezzi di protezione;

5) è fatto **DIVIETO** di tenere il mercato settimanale nella sola giornata del 31/12/2021;

6) e' fatto **OBBLIGO** a chi risultasse Positivo al Covid - 19 a seguito ad un tampone "fai da Te" acquistato in farmacia, di comunicarlo all'ASL Competente ed al Comune di Acri;

7) sono comunque fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti che le autorità regionali o nazionali adotteranno ai fini di prevenzione e contenimento del contagio.

INVITA

- 1) Gli esercenti e i cittadini ad osservare le norme ANTI -COVID;
- 2) Le Forze dell'Ordine ad effettuare rigorosi controlli sul territorio;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio e venga trasmesso :

- > Al Prefetto di Cosenza;
- > Alla Compagnia Carabinieri di Acri;
- > Alla Guardia di Finanza ;
- > Al Comando della Polizia Municipale;

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui ai punti 2) e 3) del presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.lgs 16 Maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni, nella legge 14.07.2020 n. 74, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00;
- L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al punto1) della presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 18.08.2000 n. 267 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale il 30 dicembre 2021

IL SINDACO

Avv. Pino Capalbo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93